



Le nuove regole tecniche antiriciclaggio

**L'autovalutazione del rischio
L'adeguata verifica della clientela
La conservazione documentale**

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Regola Tecnica n. 1)

Autovalutazione del rischio

Il soggetto obbligato effettua la valutazione del **rischio** di riciclaggio/FDT **connesso alla propria attività professionale** e **adotta presidi** e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione **per gestire e mitigare il rischio rilevato**

A tal fine, valuta il rischio inerente all'attività e la vulnerabilità per determinare il rischio residuo

La metodologia dell'autovalutazione del rischio

La metodologia di autovalutazione del rischio si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:

Identificazione del rischio inerente

Analisi delle vulnerabilità

Determinazione del rischio residuo

Azioni di gestione o mitigazione del rischio

Il modello dell'autovalutazione del rischio

In relazione a ciascuna delle quattro fasi, il soggetto obbligato esprimerà il livello di intensità degli elementi oggetto di valutazione utilizzando la seguente scala graduata:

Rilevanza: Non significativa / Poco significativa / Abbastanza significativa / Molto significativa

Valori dell'indicatore di intensità: 1 / 2 / 3 / 4

Valutazione del rischio inerente

L'analisi finalizzata all'identificazione del rischio inerente è un processo di raccolta delle informazioni e mappatura della clientela, al fine di determinare i rischi cui si è esposti nell'ambito dell'attività svolta

La media aritmetica dei valori assegnati ai seguenti fattori di rischio determina il **valore** del rischio inerente

Fattori di rischio:

1. tipologia di clientela (la valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti in valore assoluto e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela)
2. area geografica di operatività (è da riferirsi tanto alla sede, o sedi diverse, dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplicano le prestazioni professionali)

Valutazione del rischio inerente

(Segue) Fattori di rischio:

3. canali distributivi (**NOVITÀ**: rispetto alla precedente versione, il CNDCEC ha ritenuto opportuno specificare che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale: di conseguenza, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale)
4. servizi professionali offerti (la valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte)

Analisi delle vulnerabilità

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- 1) formazione
- 2) organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
- 3) organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
- 4) organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

La media aritmetica degli indici di rischiosità attribuiti ai singoli fattori determina il **valore** del livello di vulnerabilità

Analisi delle vulnerabilità

Il sistema degli anzidetti presidi si articola, quantomeno, come segue:

Area Formazione

Piano di formazione previsto ed attuato secondo le modalità del Piano di Formazione di cui all'informativa CNDCEC n. 48 del 18/06/2018

Area Organizzazione

Organigramma e sistema delle deleghe

Procedure relative all'adeguata verifica della clientela

Procedure relative alla conservazione

Procedure relative alla segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

Analisi delle vulnerabilità

In considerazione delle dimensioni e del grado di complessità organizzativa e operativa del soggetto obbligato, l'assetto organizzativo potrà prevedere una **funzione antiriciclaggio** e una **funzione di revisione indipendente**

Analisi delle vulnerabilità

NOVITÀ:

Quanto ai contenuti della semplificazione, è stata eliminata la soglia numerica di due professionisti in precedenza prevista per l'individuazione della funzione antiriciclaggio nello studio, ora necessaria solo in caso di associazioni professionali/STP e sempre che gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ogni associato/socio

La **nuova formulazione** prevede quanto segue:

1. nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio

Analisi delle vulnerabilità

2. nel caso di associazioni professionali, ovvero società tra professionisti, occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti

3. nel caso di associazioni professionali, ovvero società tra professionisti con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori (una sede o più), occorre introdurre anche una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente

Determinazione del rischio residuo

La combinazione di rischio inerente e vulnerabilità in una matrice consente di determinare il rischio residuo mediante una ponderazione del 40% per il rischio inerente e del 60% per la vulnerabilità, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo

Azioni per gestire e mitigare il rischio residuo

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo, il soggetto obbligato procede ad attivare le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione

A fronte di un rischio non significativo o poco significativo il soggetto obbligato può limitarsi alla gestione del medesimo (ovvero al mantenimento del relativo livello)

In corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo dovranno, invece, essere individuate apposite azioni mitigatrici

Ulteriore novità

Un'ulteriore **NOVITÀ** riguarda, infine, l'eliminazione della scadenza triennale per l'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio

La modifica prevede che l'autovalutazione debba essere svolta ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno o necessario in ragione di mutamenti rilevanti dei parametri di rischio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di sicurezza finanziaria (l'ultima analisi risale al novembre 2024)

Per i neo-iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, la prima autovalutazione del rischio dovrà invece essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale

Adeguate verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2)

Adeguata verifica della clientela

Il presidio dell'adeguata verifica deve attivarsi nei seguenti casi:

- per le prestazioni professionali continuative che hanno una certa durata e che si articolano, necessariamente, in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente
- per le prestazioni professionali occasionali *vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro (ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto)*

Adeguata verifica della clientela

(Segue) Il presidio dell'adeguata verifica deve attivarsi nei seguenti casi:

- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione (ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto)
- nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Adeguata verifica della clientela

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, c. 1, della L. 11.1.79 n. 12

Valutazione del rischio inerente

Il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio/FDT inerente «mappando» le attività professionali

L'anzidetto rischio inerente è risultato:

- non significativo (tabella 1)
- poco significativo (tabella 2)
- abbastanza significativo (tabella 2)
- molto significativo (tabella 2)

Per rischio inerente si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

Importanti **NOVITÀ** riguardano le modifiche alle cosiddette **prestazioni a rischio non significativo**, con riferimento alle quali l'adeguata verifica può essere sostituita da una più semplice **REGOLA DI CONDOTTA**

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo

Prestazioni	Rischio inerente
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)	Poco significativo
Consulenza in materia tributaria	Poco significativo
Consulenza contrattuale	Poco significativo
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)	Poco significativo
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)	Poco significativo
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini	Abbastanza significativo
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica	Abbastanza significativo
Tenuta della contabilità	Abbastanza significativo
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Abbastanza significativo

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo

Prestazioni	Rischio inerente
Revisione legale dei conti	Abbastanza significativo
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza significativo
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale	Abbastanza significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Abbastanza significativo
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Molto significativo

Precisazioni

In caso di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, si ritiene opportuno allineare il complesso delle prestazioni al grado di rischio più alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali

Per le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle Tabelle 1 e 2, il soggetto obbligato assegnerà di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente, a seguito di specifica valutazione

Valutazione del rischio specifico

Il soggetto obbligato deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa, attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione, mediando i risultati, in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

Valutazione del rischio specifico – aspetti connessi al cliente

Tabella A. Aspetti connessi al cliente	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	☐	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	☐	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	☐	
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	☐	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ¹⁵	☐	
Altro	☐	

Valutazione del rischio specifico – aspetti connessi al cliente

A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	☐	
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta	☐	
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	☐	
Altro	☐	

Valutazione del rischio specifico – aspetti connessi al cliente

A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente	☐	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	☐	
Comportamento non trasparente e collaborativo	☐	
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo	☐	
Altro	☐	

Valutazione del rischio specifico – aspetti connessi al cliente

A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	☐	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista	☐	
Altro	☐	
	TOTALE A	

Valutazione del rischio specifico – aspetti connessi alla prestazione

Tabella B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	☐	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	☐	
Articolazione contrattuale ingiustificata	☐	
Altro	☐	
B.2 - Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	☐	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	☐	
Ricorso reiterato a procure	☐	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	☐	

Valutazione del rischio specifico – aspetti connessi alla prestazione

B.3 - Ammontare dell'operazione		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	☐	
Presenza di frazionamenti artificiosi	☐	
Altro	☐	
B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	☐	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	☐	
Altro	☐	

Valutazione del rischio specifico – aspetti connessi alla prestazione

B.5 – Ragionevolezza		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	☐	
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	☐	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	☐	
Altro	☐	
B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	☐	
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	☐	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	☐	
Altro	☐	
	TOTALE B	

Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella Tabella A e nella Tabella B:

- rischio specifico cliente: somma punteggi Tabella A
- rischio specifico prestazione: somma punteggi Tabella B
- rischio specifico complessivo: somma dei valori delle due Tabelle diviso dieci

Calcolo del rischio specifico

Un'altra **NOVITÀ** riguarda il fatto che tra le prestazioni per le quali può essere valutato solo il rischio relativo al cliente e non anche quello riguardante la prestazione, alla revisione legale e alla tenuta della contabilità si aggiunge la **consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale**: ciò in quanto si tratta di prestazioni difficilmente valutabili in base ai parametri a tal fine predisposti dal legislatore

Ne consegue che per tali prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della Tabella A e dividendo per quattro

Determinazione del rischio effettivo

Dall'interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo, la cui determinazione avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) e 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo

Adeguate verifica ordinaria

Adempimenti:

- identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore, e verifica della loro identità
- identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità
- acquisizione di informazioni sullo scopo (il fine ultimo) e sulla natura (ordinaria e ricorrente o meno) della prestazione professionale, nonché delle relazioni con l'esecutore e con il titolare effettivo
- controllo costante nel corso della prestazione professionale

NOVITÀ: per quanto concerne il titolare effettivo, viene definitivamente chiarito che il professionista non è tenuto ad acquisire copia del documento identificativo dello stesso

Controllo costante

- Esame della complessiva operatività del cliente e verifica della coerenza con la conoscenza del medesimo e del suo profilo di rischio
- Verifica e aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
- Verifica, se necessaria in funzione del rischio, della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente

allo scopo di

appurare se le operazioni e le attività svolte durante il rapporto siano coerenti con la conoscenza che il professionista ha del cliente e del suo profilo di rischio

Controllo costante

La periodicità del controllo costante è legata agli esiti della valutazione del rischio

<u>Grado rischio effettivo</u>	<u>Misure adeguata verifica</u>	<u>Periodicità c. costante</u>
Non significativo	Semplificate	Almeno ogni 36 mesi
Poco significativo	Semplificate	Almeno ogni 36 mesi
Abb. significativo	Ordinarie	Almeno ogni 24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	Almeno ogni 6/12 mesi

Adeguate verifica semplificata

Le misure semplificate consistono:

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/200, **ferma restando la necessità di acquisire la copia del documento di identità del cliente**
- nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- nel controllo costante con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo rispetto all'adeguata verifica ordinaria

Adeguata verifica rafforzata

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

Sotto il profilo operativo l'adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione di una o più delle seguenti ulteriori misure:

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità
- verifica del rilascio di un dispositivo di firma digitale del cliente
- richiesta di un documento che attesti l'esistenza di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi antiriciclaggio
- consultazione di banche dati liberamente accessibili
- verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione

Conservazione dei dati, documenti e informazioni (Regola Tecnica n. 3)

Conservazione dei dati e delle informazioni

La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità

La conservazione può essere cartacea, informatica o mista (nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico e viceversa)

NOVITÀ: Nella Regola Tecnica n. 3, con riguardo alla conservazione cartacea, è eliminato l'obbligo del professionista di apporre la firma sui documenti contenuti nel fascicolo antiriciclaggio e di datare ciascun documento conservato, potendosi in alternativa apporre la data solo su un documento riepilogativo dei dati contenuti nel fascicolo

Conservazione dei dati e delle informazioni

Nell'ambito di tali possibilità di conservazione e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, i professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs. 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori

Conservazione dei dati e delle informazioni

L'obbligo di conservazione ha per oggetto:

- la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela
- l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni

È inoltre oggetto di conservazione il documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT cui il soggetto obbligato è esposto nell'esercizio della sua attività

Conservazione dei dati e delle informazioni

L'istituzione di un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità

Conservazione dei dati e delle informazioni

Il fascicolo del cliente, tenuto in conformità agli articoli 31 e 32 del d.lgs.231/2007, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

Sebbene si tratti di un documento che può non essere presente nel fascicolo del cliente, si segnala l'allegato alle linee guida AV. 2 –
CHECK LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

Conservazione dei dati e delle informazioni

Ai fini della conservazione informatica i professionisti possono avvalersi:

- di un modello interno per cui il processo di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici
- di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche

Conservazione dei dati e delle informazioni

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente

In caso di conservazione in modalità informatica il requisito del mantenimento della storicità è assicurato dalle caratteristiche tecniche del documento informatico

Conservazione dei dati e delle informazioni

Nell'ambito di uno studio associato/STP l'obbligo di conservazione potrà assumere caratteristiche peculiari

La conservazione dei documenti (evidentemente coordinata con l'adeguata verifica) potrà, infatti, essere centralizzata in un unico archivio per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello studio associato/STP, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti



**DOT
COM**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Dott. Rolando Monasterolo

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti